

ATTO N. DCR 306

DEL 03/10/2024

DECRETO

OGGETTO: Realizzazione corsi di formazione per l'iscrizione al Registro provinciale dei falconieri - indirizzi.

IL CONSIGLIERE DELEGATO

Premesso che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 3-4 ottobre e 17-18 ottobre 2021, Stefano Lo Russo è stato proclamato il 27 ottobre 2021 Sindaco di Torino e, conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaco della Città Metropolitana di Torino;

Richiamati i decreti del Sindaco Metropolitano, DCR n. 143 del 09/05/2024 e DCR n. 232 del 22/07/2024, con i quali Alessandro Sicchiero è stato nominato Consigliere Delegato e gli sono state attribuite le deleghe ad ambiente e vigilanza ambientale, risorse idriche e qualità dell'aria, tutela flora e fauna, parchi e aree protette, sistema informativo e provveditorato e servizi generali.

Considerato che la Legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" contempla tra le modalità di esercizio venatorio la caccia con l'ausilio del falco;

Vista la Legge Regionale 19 giugno 2018 n. 5 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria" la quale, in considerazione della possibilità di utilizzo dei rapaci per l'esercizio venatorio, all'art. 14, prevede l'istituzione di un apposito Registro provinciale dei falconieri al quale debbono essere iscritti coloro che intendono detenere falconiformi sia per l'esercizio della caccia che per altre finalità, demandando alla Giunta Regionale l'approvazione di appositi criteri per l'istituzione e gestione del registro in argomento;

Vista la DGR 6 agosto 2021 n. 34-3702 con la quale la Giunta Regionale ha emanato i Criteri per l'addestramento, allenamento e prove con i falchi, nonché i requisiti e le modalità di iscrizione e funzionamento del Registro provinciale dei falconieri;

Dato atto che per l'iscrizione al Registro sia nella sezione falconieri che nella sezione detentori, punti 5.2 e 5.4 dell'allegato alla DGR suddetta, è prevista per i richiedenti apposita formazione in materia di falconeria, ottenuta con la partecipazione a specifico corso della durata di 40 ore, di cui almeno 20 costituite da prove pratiche;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Settore Regionale Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura n. 211/A1715A/2024 del 25/03/2024 con la quale, tra l'altro, meglio si specificano i contenuti del corso sopra citato;

Dato atto che a norma dell'art. 108 della L.R. 22/01/2019 n. 1 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale", compete alla Città Metropolitana il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di corsi in materia di caccia e pesca previsti da norme statali e regionali, compreso il rilascio di attestati;

Ritenuto a tal fine di definire criteri uniformi e trasparenti per la tenuta dei corsi in argomento sulla base delle prescrizioni normative su richiamate;

Visto l'obiettivo operativo "Pianificazione, programmazione, amministrazione e gestione faunistico ambientale" cod. 1601Ob01 – indicatore n. 458, riportato nel DUP 2024-2026 approvato con D.C.M. n. 55/2023 del 21/12/2023;

Dato atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile, non comportando oneri di spesa, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente, sicché non è dovuto il parere di regolarità contabile;

Preso atto che la Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Elena Di Bella, la quale ha dichiarato, con nota in data 24/09/2024, l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, degli art. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino, nonché (qualora ricorra il caso) dell'art. 16 del D.Lgs. 36 del 31/3/2023, nei confronti dei destinatari del presente provvedimento;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90;

Visto l'art. 1 comma 50 della Legge 7 aprile 2014 n. 5, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 della Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la Legge Regionale 29 ottobre 2015, n. 23 - Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della suddetta Legge 7 aprile 2014, n. 56

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i e dell'art. 48, comma 1 dello Statuto metropolitano, il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;

Visti:

- l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;
- gli art. 15 e 48 dello Statuto dell'Ente;
- l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, i criteri per la realizzazione dei corsi di formazione in materia di falconeria riportati nell'allegato al presente atto sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;
2. di demandare alla dirigente della competente Unità Specializzata Tutela Fauna e Flora ogni atto dovuto e/o conseguente che si renda necessario per la realizzazione dei corsi suddetti, nonché la pubblicizzazione dei contenuti del presente decreto;
3. di dare atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile, non comportando oneri di spesa ulteriori, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente;
4. di prendere atto che la Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Elena Di Bella, la quale ha dichiarato, con nota in data 24/09/2024, l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, degli art. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino, nonché (qualora ricorra il caso) dell'art. 16 del D.Lgs. 36 del 31/3/2023, nei confronti dei destinatari del presente provvedimento;
5. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile.

AR/

Torino, 03/10/2024

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
Elena Di Bella

IL CONSIGLIERE DELEGATO

Alessandro Sicchiero

ALLEGATO A

CRITERI IN ORDINE AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LA REALIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI FALCONERIA

1 - SOGGETTI ABILITATI ALLA TENUTA DEI CORSI

Sono abilitati alla tenuta dei corsi:

- gli enti di formazione con specifico accreditamento della Regione Piemonte
- le associazioni formalmente costituite che perseguono tra le proprie finalità istitutive un interesse specifico nelle attività della falconeria, compresa la gestione e il benessere degli animali allevati, la crescita e aggiornamento dei detentori di rapaci e la formazione di settore

2 - DURATA E MATERIE DEI CORSI

I corsi devono avere una durata di 40 ore di cui almeno 20 costituite da prove pratiche e devono vertere sulle seguenti materie:

- normativa di riferimento
- biologia ed ecologia dei rapaci (sistematica, stato di conservazione, etologia, ciclo biologico, fenologia, etc.)
- riconoscimento della specie
- tecniche base di addestramento e di allevamento
- corretta gestione igienico-sanitaria dei soggetti
- benessere animale, esigenze ambientali e alimentari

Le singole lezioni teoriche devono avere una durata non superiore alle 3 ore consecutive e una frequenza almeno bisettimanale.

Per le lezioni pratiche all'aperto vengono conteggiate n. 4 ore continuative per la mezza giornata e n. 8 ore continuative per l'intera giornata, escludendo dal conteggio i tempi occorrenti ai trasferimenti.

3 - REGISTRO PRESENZE

Per ogni corso il soggetto organizzatore dovrà dotarsi di un registro da cui risultino le presenze e le assenze dei docenti e degli allievi e le relative firme dei partecipanti e dei formatori, da tenersi aggiornato per ogni incontro formativo.

Tale registro, al termine ultimo dell'intero momento formativo, dovrà essere consegnato all'Unità Specializzata Tutela Fauna e Flora della Città Metropolitana di Torino per la conservazione agli atti d'ufficio.

4 - DOCENTI DEL CORSO

Per ogni singolo corso deve essere prevista la designazione di un numero minimo di tre e massimo di sei docenti in possesso di documentata esperienza nella materia o materie trattate, dei quali almeno uno in possesso di laurea in scienze veterinarie o scienze naturali o scienze biologiche ad indirizzo faunistico

5 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEL CORSO

Il soggetto interessato all'organizzazione e gestione dei corsi deve presentare apposita domanda all'Unità Specializzata Tutela Fauna e Flora della Città Metropolitana di Torino, corredata dal programma del corso riportante una adeguata ripartizione delle materie indicate al punto 2), la durata, gli orari e le sedi in cui si terranno le lezioni teoriche e le prove pratiche previste.

La Città Metropolitana si riserva di attuare la vigilanza sull'espletamento dei corsi tramite proprio personale che redigerà per ogni sopralluogo un apposito verbale di visita.